



Fondazione Istituto "mons. F. Tomadini"

DPR n. 0189/Pres. del 24 giugno 2002
Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato n. 60 del 31.12.2002
Ente religioso canonicamente eretto con decreto Prof. 34/03/C. del 31.05.03
Via Martignacco 187-33100- Udine



Telefono (+39) 0432 402671
E-mail economato@fondazionetomadini.it
C.F. 80003900307
P.IVA 01231340306

CONVITTO UNIVERSITARIO - CONTRATTO Anno accademico 2019/2020

Contratto n° _____/2019-2020

Tra

Fondazione Istituto "mons. F. Tomadini", C.F. 80003900307 e P.IVA 01231340306, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante don Luciano Segatto, con sede in Udine, Via Martignacco 187, di seguito anche l'"Istituto"

E

(DATI DEL CONVITTORE)

Cognome e Nome _____, C.F. _____,
residente nel comune di _____ Prov. _____ Via _____ n° _____,

di seguito anche il "Convittore" e unitamente all'Istituto, anche denominati le Parti

Premesso

- che l'Istituto fornisce servizi di assistenza religiosa, soggiorno con pernottamento in camera singola o doppia con servizi privati, colazione, pranzo e cena in mensa interna, uso di impianti ed attrezzature sportive uso, locali comuni adibiti ad attività religiose, ricreative e di studio, cucinino, uso lavatrice ed essiccatore a gettoni, uso parcheggio interno non custodito, subordinatamente all'accettazione da parte dei soggetti che ne facciano richiesta di tutte le norme presenti nel Regolamento qui allegato sub A (di seguito il Regolamento) con specifico impegno al rispetto del medesimo oltre che di tutto quanto previsto dal presente Contratto;
- che il Convittore ha richiesto all'Istituto di poter usufruire dei servizi sopra indicati alle condizioni, anche economiche e termini di seguito indicati;
- che il Convittore dichiara di conoscere ed approvare tutte le norme indicate nel Regolamento allegato sub A al presente Contratto a formarne parte integrante e sostanziale, e dichiara altresì che tutte le norme relative gli sono state illustrate anche nel dettaglio, impegnandosi il Convittore, con la sottoscrizione del presente Contratto, al puntuale rispetto di tutte le previsioni del Regolamento medesimo;

Tutto ciò premesso a formare, unitamente all'allegato, parte integrante e sostanziale, con valore negoziale, del presente Contratto, le Parti convengono quanto segue

1) L'Istituto ospiterà presso la propria struttura sita in Udine via Martignacco, 187 (anche il "Convitto") il Convittore nel periodo da ottobre a giugno di ciascun anno accademico (escluso il periodo natalizio, pasquale, come i fine-settimana ed i giorni festivi - come meglio specificato nel Regolamento -, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 per i mesi di Luglio e Settembre), fornendo al medesimo i seguenti servizi, alle

Il Convittore

Firma

condizioni di cui al presente Contratto e sul presupposto imprescindibile ed essenziale del rispetto di tutte le disposizioni del Regolamento: assistenza religiosa, soggiorno con pernottamento in camera singola o doppia (a scelta del convittore sino ad esaurimento delle stanze libere, indi la scelta potrà avvenire solo su quanto disponibile) dotata di servizi e arredata (letto, scrivania, scarpiera e armadio), colazione, pranzo e cena in mensa interna, utilizzo degli impianti ed attrezzature sportive dell'Istituto; utilizzo locali comuni adibiti ad attività religiose, ricreative e di studio, cucinino, uso lavatrice ed essiccatore a gettoni, utilizzo parcheggio interno non custodito (in ragione dell'effettiva disponibilità di posti auto).

2) Il Convittore si impegna a rispettare rigorosamente ed in ogni sua parte il Regolamento Generale Interno allegato sub A, contenente norme di comportamento, che sottoscrive per integrale accettazione.

3) Il Convitto, durante il periodo accademico, apre la Domenica di ogni settimana dalle ore 18:30 alle ore 23:00 (senza il servizio di mensa) e chiude il Sabato alle ore 14:00; eventuali variazioni di chiusura/apertura legate alle festività (fa fede il calendario accademico) verranno comunicate tramite appositi avvisi esposti per tempo in varie aree del Convitto. Esclusivamente per motivazioni di carattere universitario, il Convittore può richiedere di poter alloggiare in giornate di chiusura (week-end e festivi): in tal caso, previa autorizzazione della Direzione dell'Istituto, sarà tenuto a pagare una quota forfettaria giornaliera che verrà preventivamente indicata all'atto della richiesta del Convittore.

Durante la settimana il Convittore si impegna ad alloggiare regolarmente in Convitto (di norma dal lunedì al venerdì). Uscite e rientri durante la settimana dopo le 21:00 (dopo le 22:00 nei mesi di aprile, maggio e giugno) dovranno essere richieste alla Direzione dell'Istituto che si riserva di valutarle e potrà concederle, o meno, l'autorizzazione. Il Convitto è chiuso durante le vacanze di Natale e di Pasqua, come il fine-settimana ed i giorni festivi (vedi Regolamento).

4) Entro l'ultimo giorno di permanenza in Istituto di ogni anno (non oltre il 30 Giugno) il Convittore si impegna a liberare la camera dai propri effetti personali e consegnare le chiavi della camera e/o quant'altro ricevuto in dotazione, previa verifica di un incaricato dell'Istituto circa lo stato dei mobili e delle strutture murarie. Resta inteso che i danneggiamenti e la mancanza di suppellettili verranno addebitate al Convittore attingendo alla cauzione di cui al successivo punto 5.

5) Il Convittore si impegna, altresì, a non compiere atti e a non tenere comportamenti che possano recare disturbo o molestia agli altri utenti della struttura.

Il fumo è vietato in tutte le aree del Convitto con eccezione della sala appositamente adibita. È altresì vietato fumare in alcune aree esterne ben segnalate da apposite piantine affisse all'interno e all'esterno del Convitto.

Il Convittore è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione di ogni eventuale danno o guasto a beni mobili e/o immobili di cui abbia il godimento. La Direzione provvederà quanto prima e, nel caso di danni e/o guasti causati dal Convittore e/o al medesimo imputabili, accertata la spesa necessaria per la riparazione, si rifarà sulle somme depositate a titolo di cauzione (v. punto 6).

È considerata mancanza grave ogni violazione del Progetto Educativo dell'Istituto, quali la bestemmia, le espressioni contro la fede, apologie, stampati o atti osceni, furti, abuso di fumo ed alcool e uso di ogni sostanza stupefacente. È altresì mancanza grave l'uscita dall'Istituto senza i permessi necessari. La Direzione si riserva di valutare quale mancanza grave la reiterazione di contegni maleducati, di ribellione ai responsabili, nonché un costante e reiterato atteggiamento di disinteresse, noncuranza e insensibilità al dialogo educativo.

Il Convittore si impegna a sottoscrivere e consegnare l'autocertificazione sanitaria, su modello che verrà fornito dal Convitto e verrà conservato e trattato con ogni garanzia in conformità al d.lgs. 196/2003 (T.U. privacy).

Il mancato rispetto anche di una sola prescrizione del Regolamento e/o degli obblighi previsti a carico del Convittore dal presente articolo 5 darà facoltà/diritto all'Istituto di allontanare il Convittore e, previa decisione della Direzione dell'Istituto, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

6) La retta annuale nominale massima, da ottobre a giugno di ciascun anno, è di € 4.230,00 (quattromiladuecentotrenta/00) composta da € 2.430,00 per alloggio e € 1.800,00 per servizi generali e viene corrisposta in 9 rate mensili di uguale importo.

La rata mensile della retta (da ottobre a giugno incluso) per l'alloggio in camera singola è pari ad € 270,00; la quota nominale mensile massima per servizi generali è pari ad € 200,00 ridotta poi in base alla fascia di reddito secondo i parametri dell'ARDISS a: € 75,00 in fascia bassa, € 120,00 in fascia media, € 150,00 in fascia alta; la retta mensile per l'alloggio e la quota mensile per i servizi generali (come sopra determinata) vengono versate entro il termine essenziale del giorno 10 del mese successivo a quello di competenza. La sistemazione in camera doppia prevede una riduzione mensile di € 50,00 sulla retta per l'alloggio. Laddove la sistemazione in camera doppia avvenga in ragione di una modifica dell'assegnazione della camera dopo

Il Convittore

Firma



l'inizio dell'annualità, e quindi dopo il primo di ottobre, eventuali conguagli per differenze di costo in ragione della riduzione di cui sopra avverranno a fine anno accademico (30 giugno).

Nei mesi di Luglio e Settembre l'Istituto è aperto per i Convittori (che hanno confermato l'iscrizione per l'anno accademico successivo) i quali abbiano dato comunicazione alla Direzione entro il 30 Giugno di ciascun anno della relativa esigenza di usufruire dei servizi anche per tali mesi a motivo degli esami e/o dello studio. Per i servizi resi nei mesi di Luglio e Settembre sarà corrisposto dai Convittori un corrispettivo giornaliero pari ad € 15,00 (quindici/00) per l'alloggio e la colazione più la quota pasto, ove consumato, in base alla fascia di reddito di appartenenza.

All'atto della presentazione della domanda di ammissione ed entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto il Convittore si impegna a versare all'Istituto:

- (i) un importo di **€ 700,00** (settecento/00) a titolo di acconto sulla retta (che verrà decurtato, e quindi imputato a pagamento, dagli importi dovuti per le rette relative ai mesi finali di ciascun anno accademico);
- (ii) un importo pari ad **€ 190,00** (centonovanta/00) quale quota forfettaria di iscrizione (comprendente altresì le spese relative ai bolli, alle raccomandate e alla gestione dei costi amministrativi per ciascun Convittore per ogni anno).
- (iii) lo studente che entra per la prima volta in Convitto verserà entro il 10 ottobre un importo pari ad **€ 300,00** (trecento/00) a titolo di cauzione a garanzia di eventuali danni a cose/luoghi. La cauzione sarà restituita al termine del rapporto, fatta salva la facoltà dell'Istituto di imputazione dei danni a beni mobili e/o immobili imputabili al Convittore.;

Il corrispettivo per la prestazione dei servizi indicati dal presente Contratto è determinato per ciascun anno accademico (da ottobre a giugno) o frazione di anno e il Convittore si obbliga a corrispondere l'intera retta annuale sopra indicata a prescindere dall'effettivo utilizzo dei servizi e/o beni concessi in godimento.

Il mancato pagamento di n° 3 (tre), anche non consecutive, rate mensili della retta di cui all'art. 6 è motivo di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., salva la facoltà dell'Istituto di non avvalersi della risoluzione nel caso in cui venga fornita idonea garanzia (secondo valutazione discrezionale dell'Istituto) da parte dei genitori o di terzi.

La cauzione di € 300,00 (trecento/00), in caso di suo impiego totale o parziale, dovrà essere reintegrata immediatamente e comunque non oltre gg. 7 (sette) sino a concorrenza dell'importo di € 300,00 (trecento/00).

7) Gli effetti del presente Contratto si producono a decorrere dalla data di primo ingresso del Convittore nel Convitto dell'Istituto e sino al 30 giugno di ogni anno. Successivamente il presente Contratto sarà rinnovabile di anno in anno in ragione di specifica richiesta del Convittore da comunicarsi per iscritto all'Istituto entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, in cui dichiararsi di voler rinnovare per un ulteriore anno il rapporto di cui al presente Contratto, alla quale segua l'accettazione dell'Istituto e in ogni caso subordinatamente/condizionatamente al versamento di:

- (i) acconto di cui all'art. 6 entro il termine essenziale del 30 giugno antecedente all'inizio dell'anno accademico di riferimento;
- (ii) eventuale integrazione della cauzione di cui all'art. 6 laddove utilizzata;
- (iii) importo forfettario di iscrizione di cui al precedente art. 6.

8) Il Convittore ha facoltà di recedere dal contratto solo per gravi motivi, debitamente documentati, relativi al proprio corso di studi o condizioni economiche della famiglia (ritiro dall'Università, trasferimento in altra sede universitaria, malattia invalidante, etc.), mediante comunicazione scritta da indirizzarsi al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto. Esclusivamente in tale ipotesi (di recesso per gravi motivi) il Convittore sarà tenuto a corrispondere esclusivamente le seguenti somme all'Istituto: i mesi di effettiva permanenza in Convitto, a cui vanno aggiunte 3 (tre) mensilità da intendersi quale corrispettivo per il recesso anticipato. Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha facoltà di rinunciarvi.


9) Gli studenti ammessi o riconfermati possono prendere possesso della camera con l'inizio ufficiale delle lezioni e comunque non prima del 01 ottobre di ciascun anno. Coloro che venissero ammessi durante l'anno sono tenuti a versare, all'atto dell'ingresso:

- (i) l'importo di € 700,00 (settecento/00) a titolo di acconto;
- (ii) l'importo di € 180,00 (centottanta/00) a titolo di quota forfettaria di iscrizione come sopra meglio determinata.
- (iii) l'importo di € 300,00 (trecento/00) a titolo di cauzione per danni a cose/luoghi;

10) Il Convittore non potrà cedere a terzi a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il presente Contratto, né locare e/o concedere in comodato e/o comunque in godimento la camera assegnatagli, pena la risoluzione di diritto al contratto ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..

Il Convittore

Firma



11) Il Convittore dovrà consentire l'accesso alla camera assegnata alla Direzione, ed ai suoi incaricati ove gli stessi ne formulino motivata richiesta. Il mancato rispetto del predetto obbligo consentirà l'allontanamento del Convittore e, previa decisione della Direzione dell'Istituto, il contratto potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.. In ogni caso è diritto dell'Istituto far accedere quotidianamente nelle camere il personale addetto alle pulizie.

12) Il Convittore dichiara di aver visitato una stanza tipo, simile a quella nella quale alloggerà per dimensioni, finiture e arredi e di averla trovata adatta all'uso convenuto e di prenderla così in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima e impegnandosi a riconsegnarla nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

13) Il Convittore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali assegnati ed alla loro destinazione o agli impianti e agli arredi esistenti senza il preventivo consenso scritto della Direzione. È espressamente vietato dare ospitalità anche temporanea a terzi. Il mancato rispetto dei predetti obblighi consentirà l'allontanamento del Convittore e, previa decisione della Direzione il contratto potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

14) Il Convittore esonera espressamente l'Istituto da ogni responsabilità per qualsivoglia danno diretto o indiretto (a titolo meramente esemplificativo: furto, smarrimento, danneggiamento, etc.) che si possa verificare agli oggetti personali del Convittore durante la permanenza all'interno della struttura, nonché per eventi accidentali provocati dal Convittore stesso (quali incendio, allagamento, etc.) o da interruzione incolpevoli di servizi.

15) Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del decreto stesso, presta il suo consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali per le finalità, ai soggetti e nell'ambito indicato nell'informativa, nonché per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa stessa.

16) Tutte le clausole del presente contratto sono espressamente accettate dal Convittore senza riserva.

Udine li _____

Il Convittore

Firma



PER IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
don Luciano SEGATTO

Handwritten signature in blue ink

Si approvano espressamente per iscritto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole:

art. 2 (rispetto del Regolamento Generale Interno); art. 4 (rilascio della camera); art. 6 (corrispettivi, cauzione e risoluzione); art. 8 (recesso); art. 10 (divieto di cessione del contratto); art. 11 (accesso all'alloggio da parte della Direzione); art. 13 (divieto di migliorie, innovazioni, addizioni, risoluzione); art. 14 (esonero da responsabilità dell'Istituto per danni a cose del Convittore);

Udine li _____

Il Convittore

Firma